



ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 5, D.LGS. 267/2000 INERENTE AI CIMITERI, PARCHI E GIARDINI COMUNALI, IN COERENZA CON LE DISPOSIZIONI STATALI POSTE A CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19. PROROGA TERMINI.

IL SINDACO

Visti:

- ✓ la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato richiamato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- ✓ il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 05 marzo 2020 n. 13;
- ✓ il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 45 del 23/02/2020;
- ✓ il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 47 del 25 febbraio 2020;
- ✓ il D.P.C.M. 01 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 47 del 01 marzo 2020.
- ✓ il D.P.C.M. 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato in G.U. n. 55 del 04 marzo 2020.
- ✓ il D.P.C.M. 08 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in G.U. n. 59 del 08 marzo 2020.

- ✓ il D.P.C.M. 09 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ l'ordinanza del Ministro della salute del 20.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 514 del 21.03.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale.
- ✓ l'ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22.03.2020 recante “ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.
- ✓ il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 1 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 528 del 11.04.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;
- ✓ il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- ✓ l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 539 del 03.05.2020, recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19”;

Considerato che le predette disposizioni normative pongono come obiettivo di carattere generale quello di evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale evitare ogni occasione di possibile contagio;

Richiamata l'ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 41 del 29 aprile 2020;

Viste le disposizioni statali in materia di contenimento del contagio, in corso di approvazione;

Atteso che, “il Sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro”;

Ritenuto, in considerazione di quanto innanzi evidenziato, con riguardo alle specifiche funzioni e attività di questa Amministrazione, di adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi delle disposizioni normative sopra citate, nel rispetto del limite posto all'art. 35 del D.L. 2 marzo 2020, n.9;

Ritenuto, conseguentemente, di reiterare le misure adottate con ordinanza sindacale n. 41 del 29 aprile 2020, nelle more di un assestamento costante su livelli positivi dell'andamento della curva epidemiologica e dell'attivazione di ulteriori misure di sicurezza;

Visto l'art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000;

ORDINA

L'interdizione dell'accesso ai parchi e giardini comunali dalle ore 00:00 del **18 maggio 2020** alle ore 23:59 del **3 giugno 2020**, ad eccezione dei giardini a lago, del Parco di Villa Olmo (quest'ultimo con orario di apertura 7:00-20:00) e del Parco Negretti che manterranno l'apertura al pubblico, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni vigenti, ed in particolare della distanza di sicurezza e del divieto di ogni forma di assembramento, dando atto che resta comunque inibito, anche nei parchi aperti, l'uso delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;

Il mantenimento, per l'accesso del pubblico ai nove cimiteri cittadini, delle misure anticontagio di seguito specificate:

- rigoroso rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- utilizzo obbligatorio delle protezioni delle vie respiratorie e dei guanti;

con conferma dell'inibizione dell'accesso al pubblico alla struttura e ai locali del forno crematorio presente presso il Cimitero Monumentale.

DISPONE CHE

- ✓ la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva ed inoltrata al sig. Prefetto della Provincia di Como, nonché alla Questura di Como, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e al Comando di Polizia Locale;
- ✓ la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa agli organi di stampa per una massiva informazione;
- ✓ salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3 comma 4 del Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6;
- ✓ sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza la Polizia Locale e le forze dell'ordine.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Milano, entro 60 giorni, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
Dott. Mario Landriscina

Via Vittorio Emanuele II, 97 – 22100 Como

C.F. 80005370137 - P.IVA 00417480134
www.comune.como.it